-----ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 105839/30564 DI REPERTORIO------

----------STATUTO SOCIALE----------

Articolo I. E' costituita l'Associazione denominata "CARONTE".

Articolo II. L'Associazione ha sede in Vigevano, in Viale Agricoltura n. 205.----------

Articolo III. L'Associazione si prefigge di promuovere una iniziativa che, in degna sede, raccolga e conservi la riconoscenza dell'uomo per il proprio animale domestico d'affezione, anche dopo la sua morte con la istituzione di un centro che ne raccolga le salme.----------

Articolo IV. L'Associazione, apolitica, non ha fini speculativi ed ha durata illimitata.----------

Articolo V. Il patrimonio è costituito da:----------

a) Beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;----------

b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;----------

c) Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;----------

d) Dalle quote sociali----------

Articolo VI. L'esercizio finanziario chiuderà al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 1977 e, a fine di ogni esercizio, verranno predisposti, dal Consiglio, il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo.----------

Articolo VII. Possono essere associati tutti i possessori di animali domestici d'affezione in regola con le quote sociali stabilite, annualmente, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.----------

Articolo VIII. Gli associati saranno: associati ordinari e associati onorari.----------

Tutti gli associati possono usufruire dell'assegnazione di una particola di terreno, allo scopo di seppellire il proprio animale domestico d'affezione; gli associati onorari sono nominati, in via eccezionale, dal Presidente, in funzione del prestigio e/o vantaggi apportati all'Associazione.----------

La qualità di associato si perde per dimissioni, morosità e indegnità.----------

Articolo IX. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da cinque membri.----------

Articolo X. Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Amministratore delegato e un Tesoriere contabile.----------

Articolo XI. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o a richiesta di tre dei suoi membri, comunque una volta l'anno almeno e delibera a maggioranza dei suoi membri presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.----------

Articolo XII. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.----------

Articolo XIII. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell'Assemblea.---

Articolo XIV. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio,

almeno una volta l'anno, mediante avviso esposto presso la sede dell'Associazione o comunicato agli associati almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno.----------

Articolo XV. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio.----------

Articolo XVI. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con la quota annua di associazione.---

Articolo XVII. L'Associazione non può assumere personale alle sue dipendenze dirette.----------

Articolo XVIII. Tutti i lavori e le prestazioni (costruzioni, manutenzioni, trasporti, sepolture, ecc...) dovranno essere delegati a ditte o persone con idonee attrezzature.----------

Articolo XIX. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un singolo voto. Ogni associato non può avere più di cinque deleghe. Non possono essere rilasciate deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai probiviri.----------

Articolo XX. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera, validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.----------

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di qualunque numero di associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.----------

Di ogni Assemblea sarà redatto un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato nella stessa occasione.----------

Articolo XXI. Le votazione avverranno per alzata di mano e il conteggio sarà fatto dal segretario ed il risultato verrà trascritto nel processo verbale.----------

Articolo XXII. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea degli associati.----------

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.----------

Articolo XXIII. Lo scioglimento dell'Associazione verrà deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio ed in tal caso si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e si delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio a ente od associazione avente scopo affine o analogo.----------

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.----------

Articolo XXIV. Tutte le eventuali controversie fra associati

ed Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'arbitraggio decisionale del collegio dei probiviri composto di tre membri nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni.----------
Essi giudicheranno ex bono et aequo e senza formalità di procedura; le loro decisioni sono inappellabili e impegnative per i tutti gli associati.----------
FIRMATO ALL'ORIGINALE:----------
POLAROLI FULVIO----------
DOTT. PAOLO SEDINO NOTAIO----------

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME E SUO | ALLEGAT /
NEI MIEI ROGITI CHE SI RILASCIA
Alla parte
IN CARTA SEMPLICE PER GLI USI CONSENTITI
Dalla Legge

GARLASCO 12 APR. 2012